

**Codice penale svizzero (CP)
e Codice penale militare (CPM)**
(Assistenza organizzata al suicidio)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:

I

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Codice penale²

Istigazione
e aiuto al
suicidio

Art. 115

¹ Chiunque per motivi egoistici istiga qualcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque nell'ambito di un'organizzazione di aiuto al suicidio presta ad qualcuno aiuto al suicidio (assistente al suicidio), è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, a meno che non siano adempiute le seguenti condizioni:

- a. la persona che desidera morire prende ed esprime liberamente la decisione di suicidarsi; la decisione è ben ponderata e costante;
- b. un medico indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida;
- c. un altro medico indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire soffre di una malattia incurabile con prognosi di morte imminente;
- d. insieme alla persona che desidera morire vengono vagliate e, se da lei auspicato, organizzate e attuate possibili alternative al suicidio;

¹ FF ...

² RS 311.0

- e. l'aiuto al suicidio è prestato facendo uso di una sostanza prescritta da un medico;
- f. l'assistente al suicidio non persegue alcuno scopo di lucro;
- g. l'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente al suicidio allestiscono congiuntamente una documentazione completa sul caso di suicidio.

³ Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito ai sensi del capoverso 1 se:

- a. d'intesa con lui, l'assistente al suicidio agisce senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2; oppure
- b. l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona che desidera morire o dai suoi congiunti; sono fatte salve le quote associative e le donazioni versate o disposte almeno un anno prima del decesso.

⁴ Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se:

- a. intenzionalmente non applica la necessaria diligenza nella selezione, nell'istruzione e nel controllo dell'assistente al suicidio; e
- b. l'assistente al suicidio presta aiuto al suicidio all'insaputa del responsabile dell'organizzazione di aiuto al suicidio, senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2.

⁵ Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria se agisce con negligenza in relazione al capoverso 4.

2. Codice penale militare³

Istigazione e aiuto al suicidio *Art. 119*

¹ Chiunque per motivi egoistici istiga qualcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque nell'ambito di un'organizzazione di aiuto al suicidio presta ad qualcuno aiuto al suicidio (assistente al suicidio), è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, a meno che non siano adempiute le seguenti condizioni:

- a. la persona che desidera morire prende ed esprime liberamente la decisione di suicidarsi; la decisione è ben ponderata e costante;
- b. un medico indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio

certifica che la persona che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida;

- c. un altro medico indipendente dall'organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire soffre di una malattia incurabile con prognosi di morte imminente;
- d. insieme alla persona che desidera morire vengono vagliate e, se da lei auspicato, organizzate e attuate possibili alternative al suicidio;
- e. l'aiuto al suicidio è prestato facendo uso di una sostanza prescritta da un medico;
- f. l'assistente al suicidio non persegue alcuno scopo di lucro;
- g. l'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente al suicidio allestiscono congiuntamente una documentazione completa sul caso di suicidio.

³ Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito ai sensi del capoverso 1 se:

- a. d'intesa con lui, l'assistente al suicidio agisce senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2; oppure
- b. l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona che desidera morire o dai suoi congiunti; sono fatte salve le quote associative e le donazioni versate o disposte almeno un anno prima del decesso.

⁴ Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se:

- a. intenzionalmente non applica la necessaria diligenza nella selezione, nell'istruzione e nel controllo dell'assistente al suicidio; e
- b. l'assistente al suicidio presta aiuto al suicidio all'insaputa del responsabile dell'organizzazione di aiuto al suicidio, senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2.

⁵ Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria se agisce con negligenza in relazione al capoverso 4.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Codice penale svizzero (CP)
e Codice penale militare (CPM)**
(Assistenza organizzata al suicidio)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁴
decreta:

I

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Codice penale⁵

Istigazione e aiuto al suicidio *Art. 115*
¹ Chiunque per motivi egoistici o nell'ambito di un'organizzazione di aiuto al suicidio istiga qualcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare⁶

Istigazione e aiuto al suicidio *Art. 119*
¹ Chiunque per motivi egoistici o nell'ambito di un'organizzazione di aiuto al suicidio istiga qualcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ FF ...

⁵ RS 311.0

⁶ RS 321.0